

Affido Sine Die

La legge 184/1983, così come modificata dalla legge del 28 Marzo 2001 n°149, stabilisce all'art. 4 che la durata di tale intervento non debba essere superiore ai due anni con possibilità di prosieguo "qualora la sospensione del procedimento rechi pregiudizio al minore".

Alla luce del nuovo dettato normativo, sorge da parte degli operatori una domanda "come si giustifica l'affido a tempo indeterminato?"

L'interrogativo non è nuovo, l'esigenza di meglio definire questo intervento era già presente prima della approvazione della nuova normativa, che tuttavia sollecita la necessità di soffermarsi, dal punto di vista degli operatori, su alcune questioni riguardanti l'affido a tempo indeterminato affinché la riflessione consenta di individuare i punti di connessione con la normativa in atto.

Per affido sine die s'intendono progetti d'affido la cui durata non è necessariamente definita nel decreto, per i quali non è previsto il rientro in famiglia o nel quale il progetto si modifica nel tempo sino a non consentire più il rientro in famiglia del minore.

Per l'esperienza degli operatori questo tipo d'affido si connota come:

- a) **Utile:** *quando è stata valutata la non opportunità di un'adottabilità del minore. Infatti:*
 - permette al bambino di non perdere le tracce della sua famiglia d'origine;
 - gli consente di conoscere pregi e difetti della sua famiglia d'origine, accettandola ed utilizzando al meglio quello che può dare;
 - permette di mantenere un accettabile rapporto almeno con uno dei due genitori
 - permette alternativa alla istituzionalizzazione
 - progetto particolarmente utile per gli adolescenti

- b) **Reale e dichiarata necessità:** *quando la famiglia d'origine non sarà mai in grado di assumere in toto le responsabilità genitoriali o solo in modo limitato, tale quindi da non potersi prevedere una "convivenza" della stessa con il minore. Quindi:*
 - vi è una valutazione positiva a che, nel suo interesse, il minore mantenga un legame e periodici contatti con la famiglia d'origine
 - si evidenzia l'impossibilità di recidere il legame con la Famiglia d'origine
 - vi è una diagnosticata necessità di riconoscersi come figlio di genitori naturali presenti

- c) **Dato di realtà inevitabile:** *quando vi è impossibilità di procedere con l'adozione; si verificano continui rinvii nella decisione di apertura di adottabilità; la famiglia di origine è altamente compromessa; i Servizi risultano inadeguati a processi terapeutici. In tali situazioni l'affido sine die*
 - permette alternative ad istituzionalizzazioni sine die
 - sopperisce a adozioni fallimentari
 - tampona carenze familiari e istituzionali

A fronte di queste constatazioni operative, la nuova legge sembra avere tre preoccupazioni principali:

- a. attribuire con chiarezza al Servizio Sociale dell'Ente Locale "la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza (art.4 comma 3)" affinché formuli un progetto dettagliato e motivato sull'affido (provvedimento di affidamento familiare) in cui sia "indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento
- b. garantire un "complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine... (art.4 comma 4)" cui far discendere la durata dell'affido
- c. garantire il minore: "la durata di 24 mesi è prorogabile qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore" (art.4 comma 4).

La **funzione dei Servizi** assume quindi sempre più rilevanza

Un programma e un monitoraggio puntuale, che valuti risorse e bisogni di tutti i protagonisti dell'affido, nonché l'aggiornamento costante alla competente autorità minorile, paiono quindi costituire "condizione sine qua non" affinché l'autorità competente prenda in considerazione un progetto di affido a tempo indeterminato.

Inoltre è fondamentale che un affido sine-die sia esplicitato dagli operatori con la famiglia d'origine, con il bambino, con la famiglia affidataria.

Nell'operatività del Servizio risulta quindi indispensabile distinguere quando l'affido sine die è tale per reale necessità, nell'interesse del minore, oppure se si realizza al verificarsi delle seguenti situazioni: difficoltà nell'aiutare e sostenere la famiglia di origine; scarsa attenzione nel valorizzare i piccoli cambiamenti che si manifestano nella famiglia di origine; incertezza da parte dei diversi operatori sociali, sanitari e giudiziari nel proporre e nell'assumere decisioni sulla conclusione dell'affido, sul rientro del bambino a casa o sul percorso dell'adozione.

AFFIDO SINE DIE: vantaggi o rischi in relazione a famiglia d'origine, bambino, famiglia affidataria?

Vantaggi/ rischi per il bambino

I vantaggi sono attinenti a tematiche profonde della psiche del bambino, quali il bisogno d'appartenenza, di sicurezza, il senso di realtà nei confronti della sua famiglia.

Promuovere un affido a tempo indeterminato consente di:

- non perde le tracce della sua famiglia
- conoscere pregi e difetti della sua famiglia, accettandola e utilizzandola al meglio per quello che può dare
- mantenere un rapporto accettabile almeno con uno dei due genitori e/o altri componenti della famiglia
- avere un'alternativa alle istituzionalizzazioni sine die (anche per gli adolescenti)

I rischi per il bambino riguardano la mancata elaborazione ed accettazione della propria storia personale in relazione alla sua famiglia, con conseguente costituzione di un falso sé e di un sentimento di non appartenenza a nessuna famiglia.

Vantaggi/ rischi per la famiglia affidataria

Vantaggi:

Consente alla famiglia affidataria di prefigurarsi in fase di disponibilità all'affido un percorso che viene esplicitato: si tratta essenzialmente della possibilità di "futurizzarsi" a prescindere da fantasie e aspettative adottive.

Rischi:

Il rischio per la famiglia affidataria è "l'inglobamento", ovvero il perdere memoria della storia del bambino, non consentendo neanche a lui di rielaborarla.

Vantaggi/ rischi per la famiglia d'origine

Vantaggi:

- tranquillizza la famiglia d'origine che mal tollererebbe l'adozione
- salvaguarda il rapporto dei genitori/e con il figlio
- consente il mantenimento di rapporti con i Servizi, funzionale al sostegno della propria genitorialità

Documento elaborato nel 2002 dal CNSA